



NOTAIO
CLARA VITTORIA

STATUTO

della "FONDAZIONE APPENNINO ETS"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE APPENNINO ETS**".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017) e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**FONDAZIONE APPENNINO ETS**".

ARTICOLO 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Montemurro (PZ) al Vico Cieco Piazza civico numero 2, - su Corso Leonardo Sinisgalli - all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ARTICOLO 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione "APPENNINO ETS" è costituita per iniziativa DI SANZO Erminia con l'intento di valorizzare, promuovere, conservare, gestire e fruire di luoghi e beni del paesaggio, della cultura e delle culture, delle tradizioni e della storia, della enogastronomia, del benessere e della qualità della vita, sostenere politiche per la sicurezza del territorio, combinare la innovazione tecnologica per sperimentare ed individuare nuovi modelli sociali, economici e di sviluppo in particolare delle aree appenniniche anche in relazione alla rigenerazione ecologica ed urbana delle città e dei paesi italiani, sostenere gli obiettivi promossi dalla "Agenda 2030" per lo Sviluppo Sostenibile, dal programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 (centonovantatré) Paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e l'adozione di misure per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze e tutte le attività propedeutiche ed utili al raggiungimento della c.d. "neutralità climatica", di cui alla normativa comunitaria europea ed italiana.

I principi ispiratori della Fondazione sono: i principi ispiratori dell'Unione Europea e in particolare la Convenzione Europea del Paesaggio al fine di soddisfare il desiderio delle popolazioni di vivere e godere di un contesto territoriale di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione come elemento chiave del benessere individuale e sociale, della felicità personale e collettiva.

La salvaguardia del paesaggio e la sua gestione comportano diritti, doveri e responsabilità per ciascun individuo nel piano rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Ita-

liana.

La Fondazione, ispirandosi a valori della solidarietà e della giustizia sociale, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di ricercare, sperimentare, favorire, gestire e trasferire modelli sociali, culturali, imprenditoriali e di sviluppo per creare opportunità di lavoro e di vita nelle aree appenniniche, in particolare quelle più a rischio di marginalità, soprattutto economica e più soggette al rischio di processi di declino demografico e di spopolamento.

In particolare la Fondazione si propone di conseguire i propri scopi nei settori della ricerca, della formazione e della istruzione, della cultura e dell'agricoltura, del turismo, della cura e dell'assistenza della persona, della mobilità, della editoria e dell'innovazione di processo e di prodotto, beni e servizi, a sostegno delle imprese.

La Fondazione, inoltre, si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, di sostegno e di contributi da parte di cittadini singoli e associati, di istituzioni, enti pubblici e privati che hanno interesse a perseguire analoghe finalità.

La Fondazione nei settori relativi alle proprie attività può stabilire intese e collaborazioni nazionali ed internazionali e può svolgere funzioni di advisor o di ente attuativo per soggetti terzi pubblici o privati, sostenendo detti enti nel perseguimento delle loro finalità di beneficio comune e svolgimento delle loro attività in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, della comunità, dei territori, dell'ambiente, di beni ed attività culturali e sociali, di enti ed associazioni ed altri portatori di interessi così come previsto anche dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 dai commi 376 e 384 dell'articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Fondazione può svolgere la propria attività per enti pubblici, amministrazioni pubbliche e privati, partecipando a bandi, concorsi, appalti, licitazioni pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

3.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-

zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 49.272,00 (quarantanovemiladuecentosettantadue virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazio-

ne resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 7

COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- La Fondatrice;
- Membri del Consiglio di indirizzo.

7.2 La Fondatrice ed i membri del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di esaminare i libri sociali.

A tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Essi possono farsi assistere da professionisti di loro fiducia ai quali potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Ciascun membro del Consiglio di indirizzo che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso ciascun membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

7.4 La Fondatrice, i membri del Consiglio di indirizzo, i membri del Consiglio di amministrazione possono avere rapporti di lavoro con la Fondazione per le attività della stessa.

I lavoratori in ogni caso hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 8

VOLONTARI

8.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che verranno iscritti in apposito registro qualora essi svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svol-

ge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8.2 Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8.3 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

8.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è partecipante o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 9

FONDATORE

E' Fondatrice la signora DI SANZO Erminia.

ARTICOLO 10

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati: il Direttore Generale; il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

11.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio di Indirizzo è formato dalla Fondatrice signora DI SANZO Erminia e dai signori LACORAZZA Giovanni e LACORAZZA Piero.

Gli stessi, qualora non possano e non vogliano continuare a ricoprire la detta carica, provvederanno a designare all'unanimità i nuovi membri del Consiglio di indirizzo preferibil-

mente tra i soggetti sostenitori delle attività della fondazione.

Inoltre, essi possono, all'unanimità dei voti, nominare nuovi Consiglieri fino a raggiungere il numero massimo di 5 (cinque) sopra indicato.

11.2 Il Consiglio di Indirizzo:

- nomina il Presidente della Fondazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

11.3 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Inoltre, lo stesso verifica la compatibilità delle scelte di bilancio rispetto agli obiettivi e le finalità della fondazione.

10.3 Inoltre, il Consiglio di Indirizzo:

- approva il bilancio;
- approva i regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, all'erogazione dei servizi e delle rendite predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'apertura di sedi operative e unità locali della Fondazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, che possono essere scelti anche tra privati e rappresentanti di Enti Pubblici che sostengono l'attività della Fondazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- propone e delibera le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

11.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve

essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

11.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che viene designato per ciascuna riunione.

ARTICOLO 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

12.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente a vita della Fondazione è la sua fondatrice.

In caso di impossibilità della fondatrice il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, scelti dal Consiglio di Indirizzo tra persone fisiche o giuridiche (enti pubblici e/o privati in persona dei loro legali rappresentanti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone: i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fon-

dazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- predispone il bilancio di esercizio;
- individua, previo parere del Consiglio di Indirizzo: i settori di attività della Fondazione; eventuali dipartimenti operativi, nominando i relativi responsabili, eventuali organismi consultivi, nominando i relativi responsabili;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, i componenti del Comitato Scientifico, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del suo Presidente o su richiesta di 2/3 (due terzi) dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario designato per ciascuna riunione.

14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare

rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 16

IL DIRETTORE GENERALE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

La sua funzione non è incompatibile con quella di: membro del Consiglio di Indirizzo, membro del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Esso sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente ed ha le attribuzioni eventualmente previste dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

16.4 Il Direttore Generale rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato o revocato dal Consiglio di Amministrazione con giustificato motivo anche prima della scadenza del mandato.

ARTICOLO 17

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

Il Comitato Scientifico resterà in carica per tre anni ed i suoi componenti potranno essere confermati.

Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio; potrà, inoltre, svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, su specifici temi.

ARTICOLO 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 19

CONVOCAZIONI E RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA FONDAZIONE

19.1 Tutti gli organi collegiali sono convocati, come precisato negli articoli che precedono, in Italia, anche in luogo

diverso dalla sede.

19.2 Essi possono riunirsi anche mediante video-audio conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la trattazione di argomenti in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione.

Nel caso di riunione in video conferenza la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

Se nel corso della riunione venisse soppresso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ARTICOLO 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO: DI SANZO Erminia, LACORAZZA Giovanni, LACORAZZA Piero, OLIVETO Giovanni Mario, SANGIORGIO Patrizia (teste), BARBATO Giovanni (teste), CLARA VITTORIA NOTAIO, SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.